



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1130002- Val Sessera** **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016)*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio**  
**Settore Biodiversità e Aree Naturali**



# INDICE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

## TITOLO II

### MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1130002-VAL SESSERA

#### CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

##### Art. 2

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 3

*(Norme per le Faggete acidofile (9110) e Faggete eutrofiche (9130))*

##### Art. 4

*(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180\*))*

##### Art. 5

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

##### Art. 6

*(Norme per i Castagneti (9260))*

#### CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

##### Art. 7

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 8

*(Norme per Praterie acidofile a Nardus striata ricche di specie (6230\*))*

##### Art. 9

*(Norme per praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150))*

##### Art. 10

*(Norme per vegetazione rupicola degli ambienti rocciosi (8220, 8230), Ghiaioni silicei alpini (8110))*

##### Art. 11

*(Norme per Arbusteti alpini (4060))*

#### CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

##### Art. 12

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 13

*(Norme per Vegetazione palustre a Rhynchospora (7150))*

#### CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle

## **acque correnti**

### **Art. 14**

*(Norme per Greto torrenti alpini con vegetazione erbacea (3220))*

## **CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

### **Art. 15**

*(Disposizioni generali)*

### **Art. 16**

*(Norme per praterie montane da fieno (6520))*

## **TITOLO III**

## **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

### **CAPO I – Specie vegetali**

#### **Art. 17**

*(Misure di conservazione generali)*

#### **Art. 18**

*(Siti con presenza di *Asplenium adulterinum*)*

### **CAPO II - Specie animali**

#### **COLEOTTERI**

##### **Art. 19**

*(Siti con presenza di *Carabus olympiae*)*

#### **LEPIDOTTERI**

##### **Art. 20**

*(Disposizioni generali)*

##### **Art. 21**

*(Siti con presenza di *Euplagia quadripunctaria*)*

##### **Art. 22**

*(Siti con presenza di *Parnassius apollo*)*

##### **Art. 23**

*(Siti con presenza di *Parnassius mnemosyne*)*

#### **RETTILI**

##### **Art. 24**

*(Siti con presenza di *Podarcis muralis*)*

#### **PESCI**

##### **Art. 25**

*(Siti con presenza di specie ittiche delle acque correnti *Salmo marmoratus*)*

#### **MAMMIFERI**

##### **Art. 26**

*(Prescrizioni e buone pratiche nei siti con presenza di *Muscardinus avellanarius*)*

## **ALLEGATI**

### **Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1130002-Val Sessera in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e quanto previsto dalle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. 24-2976 del 29/02/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT1130002-Val Sessera e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *"Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1130002-Val Sessera e nel seguente Titolo III *"Misure specifiche per specie o gruppi di specie"*, nonché nell'allegato A.*

**TITOLO II**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI**  
**HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1130002-VAL SESSERA**

**CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

**Art. 2**  
*(Disposizioni generali)*

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT 1130002 Val Sessera, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

3. Per le proprietà forestali demaniali della Regione Piemonte e di altri Enti pubblici di estensione maggiore di 100 ettari, è da promuovere l'adozione del piano di gestione forestale di cui ai commi 1 e 2.

**Art. 3**  
*(Norme per le Faggete acidofile (9110) e Faggete eutrofiche (9130))*

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti nati spontaneamente e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

2. È obbligatorio:

- a) per le fustaie, il trattamento a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per gli interventi nei cedui di cui al comma 1, lettera a), il turno massimo è fissato in 30 anni;
- c) fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), è obbligatoria la conversione dei cedui a fustaia da attuarsi con il metodo del taglio di avviamento o, in popolamenti con idonea struttura anche attraverso un taglio a scelta colturale per gruppi, con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando almeno 30 portaseme ad ettaro ove presenti scelti tra gli alberi di maggiori dimensioni;

- d) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia.
- e) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito o in piani forestali aziendali di cui all'articolo 2.
- f) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- g) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- b) conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

#### **Art. 4**

*(Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180\*))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m<sup>2</sup>;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, lettera c) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- c) i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza;
- d) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio,iglio a grandi foglie, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

## Art. 5

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))

### 1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco;
- b) effettuare operazioni di concentramento ed esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti, sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- d) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- e) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero gli eventuali interventi devono consentire il mantenimento della specie minoritaria ospitata;

### 2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto per gruppi;
  2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
  3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta culturale per gruppi che devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione e, in ogni caso, rilascio non inferiore a 100 metri cubi della provvigione residua e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni
  4. È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*

### 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- b) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di



progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- c) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- d) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## **Art. 6**

*(Norme per i Castagneti (9260))*

### **1. È vietato:**

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

### **2. È obbligatoria:**

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
  - 1) turno minimo di 10 anni,
  - 2) non è fissato un turno massimo,
  - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
  - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
  - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

## **CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti**

### **Art. 7**

*(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

### **Art. 8**

*(Norme per Praterie acidofile a Nardus striata ricche di specie (6230\*))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- e) impiego sui pascoli di punti di abbeverata mobili, variando nel corso degli anni la dislocazione degli stessi, al fine di evitare concentrazioni animali ripetute nel tempo che possano causare sentieramenti e alterare la cotica.

### **Art. 9**

*(Norme per praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. È obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) una utilizzazione all'anno (pascolamento o sfalcio) per evitare l'eccessivo accumulo di fitomassa secca, in particolare utilizzando sistemi di pascolamento e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico, o in alternativa sfalcio annuale delle superfici;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento dei muretti a secco e di altri manufatti tradizionali.

#### **Art. 10**

*(Norme per vegetazione rupicola degli ambienti rocciosi (8220, 8230), Ghiaioni silicei alpini (8110))*

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;

2. È obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

#### **Art. 11**

*(Norme per Arbusteti alpini (4060))*

1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi, previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse conservazionistico.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

#### **Art. 12**

*(Disposizioni generali)*

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

#### **Art. 13**

*(Norme per Vegetazione palustre a Rhynchospora (7150))*

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori di alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

## **CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti**

### **Art. 14**

*(Norme per Greto torrenti alpini con vegetazione erbacea (3220))*

#### **1. È vietato:**

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

#### **2. È obbligatorio:**

- a) mantenere tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

#### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

## **CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

### **Art. 15**

*(Disposizioni generali)*

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

### **Art. 16**

*(Norme per praterie montane da fieno (6520))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente oltre che il danneggiamento della cotica erbosa a causa del transito e/o dello stazionamento di mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

### **TITOLO III**

#### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

##### **CAPO I – Specie vegetali**

###### **Art. 17**

*(Misure di conservazione generali)*

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti direttamente o indirettamente la distruzione degli habitat che ospitano le specie.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

###### **Art. 18**

*(Siti con presenza di *Asplenium adulterinum*)*

1. È vietato:
  - a) estirpamento vegetali e pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per attrezzare le pareti ai fini di arrampicata sportiva, vie ferrate, speleologia dove è comprovata e segnalata adeguatamente la presenza della specie;
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) mantenimento o ripristino muretti a secco;
  - b) monitoraggio delle stazioni.

##### **CAPO II - Specie animali**

###### **COLEOTTERI**

###### **Art. 19**

*(Siti con presenza di *Carabus olympiae*)*

1. È vietato:
  - a) riduzione delle estensione degli habitat di faggeta e arbusteti e cespuglieti frequentati dal *Carabus olympiae*;
  - b) riduzione delle superfici di faggeta a fustaia;
  - c) imboschimento o rinfoltimento di radure naturali;
  - d) taglio alberi strutturanti di margine del bosco;
  - e) catturare insetti del suolo con trappole a caduta senza specifica autorizzazione del soggetto gestore.
2. È obbligatorio:
  - a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta da parte di collezionisti;

- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare il pubblico e disincentivare le raccolte.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che garantisca il mantenimento di abbondante necromassa legnosa al suolo (fusti, lettiera di foglie);
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento a tempo indefinito di faggeta e/o di gruppi di faggi.

## **LEPIDOTTERI**

### **Art. 20**

*(Disposizioni generali)*

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

### **Art. 21**

*(Siti con presenza di *Euplagia quadripunctaria*)*

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

### **Art. 22**

*(Siti con presenza di *Parnassius apollo*)*

In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

### **Art. 23**

*(Siti con presenza di *Parnassius mnemosyne*)*

2. È obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedirne la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*.



## RETTILI

### Art. 24

*(Siti con presenza di Podarcis muralis)*

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

## PESCI

### Art. 25

*(Siti con presenza di specie ittiche delle acque correnti Salmo marmoratus)*

1. È vietato:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) effettuare nuove captazioni idriche.

2. È obbligatorio:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

## MAMMIFERI

### Art. 26

*(Prescrizioni e buone pratiche nei siti con presenza di Muscardinus avellanarius)*

1. È vietato:

- a) riduzione della superficie dell'habitat forestale dove le popolazioni residue nei boschi più piccoli ed isolati presentano il maggiore livello di rischio di estinzione locale;

b) distruzione del reticolo di siepi e delle connessioni tra siepi e boschi.

2. È obbligatorio:

- a) gestione conservativa della vegetazione ecotonale ai margini di prati da sfalcio e/o coltivati;
- b) conservazione di alberi maturi e/o con cavità;
- c) negli interventi selvicolturali, in caso di limitata copertura arbustiva, è fatto obbligo di rilascio di tutti gli arbusti autoctoni presenti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riduzione della frammentazione e del progressivo degrado delle siepi mature e dei boschi di caducifoglie;
- b) in caso di accertata presenza attivare quanto prima lotta attiva alla specie *Sciurus carolinense* in competizione specifica con la specie.

## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1130002-Val Tessa, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e alla cartografia.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1130002-Val Sessera**

<b>Macro-tipologie regionali</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)</b>	<b>Codici All. I Direttiva Habitat</b>
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti aperti alpini</li> <li>– Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti steppici</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> <li>– Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione erbacea e arbustiva alpina</li> <li>– Praterie</li> <li>– Praterie terofitiche</li> <li>– Praterie umide</li> <li>– Ghiaioni</li> <li>– Rocce</li> </ul>	6230*, 4060, 8110, 8220, 8230, 6150
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti forestali alpini</li> <li>– Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>– Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>– Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>– Castagneti</li> <li>– Querceti mesofili</li> <li>– Pinete med. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Cespuglieti temperati</li> </ul>	9110, 9130, 9180, 91EO, 9260
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sorgenti petrificanti</li> <li>– Torbiere</li> <li>– Stagni e paludi</li> <li>– Laghi</li> </ul>	7150
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti fluviali</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Acque correnti</li> <li>– Acque correnti alpine</li> </ul>	3230
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti agricoli</li> <li>– Risaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Praterie</li> </ul>	6520

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<i>Invertebrati</i>			
	1057	<i>Carabus olympiae</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	
	1056	<i>Parnassius mnemosyme</i>	
<i>Pesci</i>			
	1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
<i>Anfibi</i>			
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
<i>Rettili</i>			
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
		<i>Vipera berus</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
<i>Uccelli</i>			
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A215	<i>Bubo bubo</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A236	<i>Dryocopus martius</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	
<i>Vegetali</i>			
	4066	<i>Asplenium adulterinum</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Centaurea bugellensis</i>	Specie endemiche
		<i>Cytisus proteus</i>	
		<i>Phyteuma humile</i>	
		<i>Valeriana celtica</i>	
		<i>Sempervivum grandiflorum</i>	
		<i>Allium narcissiflorum</i>	Specie inserita in Liste Rosse nazionali
		<i>Scopola carniolica</i>	

		<i>Euphorbia carniolica</i>
		<i>Androsacea vandellii</i>
		<i>Rhynchospora alba</i>
		<i>Sparganium angustifolium</i>
		<i>Carex irrigua</i>
		<i>Drosera rotundifolia</i>
		<i>Eriophorum vaginatum</i>
		<i>Eriophorum scheuchzeri</i>
		<i>Osmunda regalis</i>
		<i>Sedum villosus</i>
		<i>Rhynchosinapis cheiranthos</i>
		<i>Sparganium angustifolium</i>

Cartografia: carta degli habitat